



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4814

Seduta del 31/05/2021

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi

Oggetto

INDIVIDUAZIONE DEI REGIMI DI AIUTO APPLICABILI ALLA MISURA STRAORDINARIA A FAVORE DELLE IMPRESE IN MATERIA DI RECUPERO DI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE INERENTI A CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CONCESSI A VALERE SULLE RISORSE DEI FONDI DI ROTAZIONE E DI GARANZIA DI CUI ALLA L.R. N. 34/96 ART. 17, C. 1, 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 18/2020 "ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2020-2022 CON MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Armando De Crinito

Il Dirigente Tommaso Mazzei

L'atto si compone di 11 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale n. 18 del 2020 “Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali” ed in particolare l'art. 17 che prevede misure straordinarie a favore delle imprese in materia di recupero di entrate extratributarie, anche tenuto conto della situazione di difficoltà economica aggravata dall'insorgere dell'emergenza da COVID -19;

VISTA la legge regionale n. 34 del 1996 “Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane” in base alla quale possono accedere alle agevolazioni previste da tale legge le imprese artigiane aventi sede ed operanti nel territorio della regione Lombardia, regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 443/85;

VISTO in particolare l'articolo 4 della l.r. sopra indicata che stabilisce che la giunta regionale:

- promuove la costituzione presso Finlombarda SpA di un fondo di rotazione per interventi finanziari, di un fondo di garanzia e di un fondo per abbattimento tassi;
- stipula convenzioni con Artigiancassa e con le aziende di credito singole o associate, al fine di rendere disponibili finanziamenti alle imprese artigiane a tasso convenzionato;
- stipula convenzioni con i consorzi e con le cooperative di garanzia fidi di primo e secondo grado, al fine di consentire l'accesso al credito per la tipologia di interventi previsti dalla l.r. citata;
- stipula convenzioni con le aziende di credito e con le società di intermediazione finanziaria, singole o associate, al fine di consentire l'attivazione di strumenti finanziari innovativi destinati a sostenere lo sviluppo economico delle imprese artigiane;

RICHIAMATE:

- la D.c.r. 1 ottobre 1997, n. VI/699 “Piano degli interventi – Art. 5 l.r. 16 dicembre 1996, n. 34 “Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane”;
- la Convenzione del 7.04.1998 tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A, per la costituzione di un Fondo di Rotazione e di un Fondo di Garanzia ai sensi della l.r. citata con la quale sono stati trasferiti a tali Fondi gli stanziamenti gestiti da Finlombarda, in base alle convenzioni tra la Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e Finlombarda S.p.A. stipulate il 30



Regione Lombardia

LA GIUNTA

aprile 1993 e successive modificazioni;

RICHIAMATO l'art. 17 della l.r. n. 18/2020 che stabilisce quanto segue:

- al comma 1, anche tenuto conto dei danni subiti dall'intero settore produttivo a causa dell'emergenza da COVID-19, Finlombarda s.p.a. è autorizzata a rinunciare al recupero del credito regionale in gestione a fronte dei finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane) in relazione alle posizioni per le quali risultano abbandonate le azioni di recupero dello stesso credito da parte degli istituti di credito convenzionati con la stessa società;
- al comma 3 che alla misura straordinaria disposta con il comma 1, se riferita ad imprese che non hanno cessato l'attività, si applica quanto previsto, in materia di aiuti di stato, dall'art. 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea);
- al comma 4 che le disposizioni del comma 1, si applicano automaticamente, senza presentazione di istanze da parte dei soggetti interessati mentre non si applicano alle procedure per le quali risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, già formalizzate dalla Regione ordinanze-ingiunzione ai sensi dell'[articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#) (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e alle richieste di rateizzazione dei crediti in corso di pagamento;

VISTO l'art. 11 bis della l.r. n. 17 del 2011 in base al quale le agevolazioni disposte con leggi regionali e gli interventi adottati in applicazione di tali leggi che si configurano come aiuti di Stato operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Giunta regionale definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto e provvede, ove necessario, alle relative notifiche e comunicazioni alla Commissione europea;

VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dell'economia di uno stato membro;

- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/c262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID – 19 – C(2020)1863 final – del 19.3.2020 e ss.mm.ii;

VISTO il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19» e in particolare:

- il Capo II «Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio)» come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;

- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

PRESO ATTO della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, n. SA.57021 con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e, in particolare, l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazione Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

VISTE:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19»;
- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga dell'aiuto di Stato SA.57021;
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando a 1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 800.000 euro, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo";
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione sopra riportata;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

STABILITO, pertanto, che:

- le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono concesse ed erogate, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-58547-59655-62495 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- tali agevolazioni:
 - possono essere cumulate con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
 - possono essere concesse ed erogate ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
 - possono essere concesse entro il termine del 31.12.2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto SA.57021-58547-59655-62495;
 - possono essere concesse alle imprese che attestino di avere sede operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione dell'aiuto;
 - possono essere concessi alle micro e piccole imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della domanda e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione. In alternativa, se hanno ricevuto aiuti per il salvataggio, devono aver rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione dell'aiuto; se hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non devono più essere soggetti a un piano di ristrutturazione al momento della concessione dell'aiuto;

- non possono essere concesse alle medie e grandi imprese che erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

VISTO il Regolamento (UE) n 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea n. 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, riferimento in particolare alla "nozione di impresa unica", 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) la cui scadenza è stata prorogata dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 fino a fine 2023;

ACQUISITO il parere espresso dal Comitato di valutazione aiuti di Stato di cui alla DGR n. 6777 del 30.06.2017 nella seduta del 9.02.2021;

RITENUTO tuttavia, a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori, opportuno estendere la platea dei potenziali beneficiari mediante l'applicazione, oltre al regime de minimis, anche del regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-58547-59655-62495, comprensivo dell'utilizzo, ove necessario, della clausola di cui all'aiuto SA.58547 per le sole micro e piccole imprese che se già in difficoltà finanziaria al 31 dicembre 2019 non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

DATO ATTO pertanto che Finlombarda S.p.A. dovrà procedere ad inquadrare le posizioni per le quali risultano abbandonate le azioni di recupero del credito da parte degli istituti di credito convenzionati, caso per caso, come:

- agevolazione che non rileva ai fini della disciplina in tema di aiuti di Stato se si è in presenza di crediti relativi a società che non risultano più iscritte nel Registro Imprese oppure a persone fisiche che avevano prestato garanzie a



Regione Lombardia

LA GIUNTA

titolo personale o in quanto soci di società non più iscritte nel registro delle imprese;

- negli altri casi, trattandosi di aiuti di Stato:
 - in primis, come aiuti in regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-58547-59655-62495, compreso l'utilizzo, ove necessario, della clausola di cui all'aiuto SA.58547 per le sole micro e piccole imprese che se già in difficoltà finanziaria al 31 dicembre 2019 non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione
 - in subordine, nel caso non vi fossero i requisiti delle disposizioni sopra indicate, come aiuti in regime de minimis;

RITENUTO opportuno evidenziare inoltre che per le posizioni alle quali si applicherà il regime de minimis non si richiedono le dichiarazioni ex DPR 445/00 ritenendosi certificanti le risultanze dalla visura de minimis RNA, in quanto in assenza di istanza e trattandosi di imprese artigiane e di misura di aiuto automatico previsto in legge;

VISTI:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52, comma 3 e successive modificazioni;
- il decreto ministeriale 115/2017 del 31/5/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, 234 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che a Finlombarda S.p.A è delegato il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti, sia in fase di concessione che in fase di erogazione, ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s. in caso di Regime De Minimis e artt. 9 e s.s. in caso di inquadramento nel Quadro Temporaneo per le finalità di cui all'art.17 del medesimo DM;

VISTA la l.r. 34/1978 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e s.m.i., nonché il Regolamento di contabilità della Giunta Regionale n. 1 del 2/04/2001 e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Vagliate e assunte come proprie le predette determinazioni e considerazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire che alle posizioni che presentano le caratteristiche individuate dal comma 1 dell'art. 17 della l.r. n. 18/2020, relative ad imprese che secondo il diritto interno non abbiano cessato l'attività, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, per i soli beneficiari per i quali è necessario applicare la disciplina in tema di aiuti di Stato si applicano i seguenti regimi:
 - In primis, Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-58547-59655-62495 e in particolare quanto contenuto nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, comprensivo dell'utilizzo, ove necessario, della clausola di cui all'aiuto SA.58547 per le sole micro e piccole imprese che se già in difficoltà finanziaria al 31 dicembre 2019 non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
 - in subordine, nel caso non vi fossero i requisiti delle disposizioni sopra indicate, regime De Minimis assegnato in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea n. 352 del 24/12/2013) richiamato nelle premesse, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, riferimento in particolare alla "nozione di impresa unica", 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), la cui scadenza è stata prorogata dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione Europea del 2 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2023;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. di demandare a Finlombarda S.p.A:

- l'inquadramento delle posizioni per le quali risultano abbandonate le azioni di recupero del credito da parte degli istituti di credito convenzionati, caso per caso , secondo le indicazioni contenute nel presente atto;
- l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire l'attuazione del presente provvedimento con riferimento agli obblighi di verifica e di registrazione di cui al DM 115/2017, con particolare riferimento agli artt. 8, 9, 14 e 15 per le finalità di cui all'art. 17, compresi gli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi dell'articolo 23 del d. Lgs. 33/2013.

3. di inviare la presente delibera a Finlombarda S.p.A. per gli adempimenti di competenza, con particolare riferimento agli obblighi di natura contabile rispetto ai quali, con l'adozione del presente atto, la Giunta ha assolto a quanto di sua competenza.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge